

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **773/1988** (ECLI:IT:COST:1988:773)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **22/06/1988**

Deposito del **07/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13258**

Atti decisi:

N. 773

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Ferrazzano Angelo ed altri, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988, il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

1. - Con ordinanza emessa il 2 aprile 1982 nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Ferrazzano Angelo ed altri, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p.

Detto giudizio era stato promosso dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del Ferrazzano, tenente di vascello, per i reati di truffa aggravata e continuata e falso ideologico, con la quale si era tra l'altro provveduto alla liquidazione dei danni subiti dal Ministero della Difesa, costituitosi parte civile. Nell'atto introduttivo, il Procuratore Generale aveva giustificato l'instaurazione del nuovo giudizio per il medesimo fatto ed in relazione al medesimo danno, richiamandosi alla prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, secondo cui l'azione davanti al giudice contabile non sarebbe preclusa in quanto distinta da quella esercitata in sede penale e tendente all'accertamento non della comune responsabilità civile bensì della responsabilità fondata sul rapporto di pubblico impiego o servizio. Dal giudicato penale non derivava inoltre, secondo il Procuratore Generale, una preclusione in ordine all'accertamento dei fatti materiali (ex art. 28 c.p.p.) in quanto, pur nell'identità dei fatti addebitati, vi era una sia pur lieve differenza tra la somma liquidata in sede penale (L.7.297.810) e quella dedotta come danno erariale nel giudizio contabile (L. 7.397.100). L'esercizio dell'azione nei confronti del soggetto condannato in sede penale si rendeva poi nella specie necessario, ad avviso del Procuratore Generale, sia per far valere il vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti rimasti estranei al giudizio penale, sia per far seguire - per gli effetti dell'art. 686 c.p.c. - una sentenza di condanna ai sequestri conservativi autorizzati e convalidati nei confronti del primo in pendenza del giudizio penale.

2. - Il giudice a quo muove dal presupposto secondo cui dalla disposizione di cui all'art. 489, secondo comma, c.p.p. - che prevede che la sentenza penale, in caso di costituzione di parte civile, decida sulla liquidazione dei danni "quando è possibile, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice" - discenderebbe che in caso di danni arrecati all'erario da soggetti legati allo Stato o ad altro ente pubblico da rapporto d'impiego o servizio, il giudice penale dovrebbe limitarsi alla condanna generica, essendo la liquidazione riservata alla Corte dei Conti dagli artt. 83 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 52 R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e 19, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Ove peraltro, in violazione di tali disposizioni, sul punto si sia formato il giudicato penale, il collegio remittente - discostandosi da altri orientamenti della Corte dei Conti, che negano al giudicato efficacia preclusiva dell'azione di responsabilità (tesi prevalente) o affermano che essa opererebbe solo su eccezione di parte - ritiene che la preclusione operi e si fondi sull'art. 26 c.p.p., a termine del quale "Nel caso di condanna dell'imputato, l'azione civile già esercitata nel procedimento penale non può essere più proposta in sede civile o amministrativa, neanche limitatamente alla liquidazione dei danni". Ciò però, ad avviso della Sezione, confligge, innanzitutto, con l'art. 103, secondo comma, Cost.

Anche ammesso, infatti, che tale disposizione, attributiva della giurisdizione alla Corte dei Conti "nelle materie di contabilità pubblica", abbia portata generale solo tendenziale e non sia immediatamente precettiva - sì che il legislatore potrebbe apportarvi deroghe e dovrebbe in ogni caso emanare apposite norme affinché essa operi (sentt. nn. 110 del 1970 e 102 del 1977 di questa Corte) - nel caso in esame la riserva di giurisdizione risulta dalle specifiche disposizioni dianzi richiamate.

Dagli artt. 103 Cost. e 489 c.p.p. deriva inoltre, secondo il collegio remittente, che - fatta salva la facoltà della Pubblica Amministrazione di costituirsi parte civile - la Corte dei Conti è giudice naturale precostituito per legge in materia di liquidazione dei danni ad essa arrecati dai propri dipendenti. L'impugnato art. 26 confliggerebbe perciò con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto legittimerebbe "a posteriori" la violazione da parte del giudice penale del

disposto del citato art. 489.

Dopo aver ricordato che il giudicato civile sulla misura del danno erariale, stante l'assenza nel codice di procedura civile di disposizioni analoghe a quella impugnata, non preclude in nessun caso il successivo giudizio innanzi la Corte dei Conti - secondo la costante giurisprudenza di tale organo - il giudice a quo pone in rilievo le caratteristiche differenziali del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello di responsabilità civile instaurato in sede penale a seguito della costituzione di parte civile: estensione dell'azione ai soggetti che, pur se non penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno erariale; possibilità di graduare per ciascuno la misura del risarcimento attraverso l'esercizio del c.d. potere riduttivo dell'addebito; obbligatorietà e irretrattabilità dell'azione del Procuratore Generale, con esclusione del potere di rinuncia o transazione spettante alla Pubblica Amministrazione costituitasi parte civile. Di qui la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., dato che la posizione debitoria del responsabile può risultare diversa a seconda che alla quantificazione del danno si provveda in sede penale o in sede contabile.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, contesta innanzitutto l'esattezza del presupposto interpretativo della questione sollevata. Le deroghe alla competenza del giudice civile e della Corte dei Conti - unico giudice amministrativo con competenza giurisdizionale in materia di risarcimento dei danni da illecito - stabilite negli artt. 25, 26 e 27 c.p.p. si fondano invero, osserva l'Avvocatura, sulla regola generale di cui al precedente art. 23, che attribuisce al giudice penale la competenza a giudicare in materia del risarcimento del danno derivante da reato. L'art. 489, secondo comma, c.p.p., in quanto distingue la competenza sull'an da quella sul quantum del risarcimento, sarebbe perciò - come ritenuto da autorevole dottrina - norma speciale, riferibile alle sole disposizioni che espressamente sottraggono al giudice penale la competenza in materia di liquidazione dei danni per attribuirle ad un giudice diverso (es. artt. 1246 cod.nav., 373 c.p.m.p.) e non anche all'art. 52 R.D. n. 1214 del 1934, che prevede la competenza della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa ma non esclude quella del giudice penale per il danno erariale derivante dal reato del pubblico dipendente.

Anche ammesso, d'altra parte, che l'art. 489 sia da intendere nel senso presupposto dal giudice a quo, l'impugnato art. 26 dovrebbe ritenersi immune da censure, essendo esso una puntuale e specifica applicazione del principio generale sugli effetti del giudicato (art. 2909 c.c.), che per ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche impone che eventuali vizi in procedendo o in iudicando restino assorbiti nella definitività delle decisioni (sent. n.136 del 1972).

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in quanto preclude l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del pubblico dipendente, in presenza del giudicato penale che abbia provveduto alla liquidazione del danno in favore della Pubblica Amministrazione costituitasi parte civile. In particolare il giudice a quo sostiene che tale disposizione, posta in relazione con l'art. 489, secondo comma, c.p.p. - che a suo avviso vieta al giudice penale di disporre in tal caso (non sull'an ma) sul quantum - contrasti:

- con l'art. 103, secondo comma, Cost., che riserverebbe alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di responsabilità per danno erariale, anche se derivante da reato del pubblico dipendente;

- con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto la Corte dei Conti sarebbe giudice naturale precostituito per legge per la liquidazione del danno erariale;

- con l'art. 3 Cost., per le conseguenze che da ciò deriverebbero sulla posizione debitoria del dipendente, che potrebbe così fruire di eventuali rinunce o transazioni dello Stato e non giovargli, invece, degli effetti della concorrente responsabilità solidale di altri dipendenti estranei al reato e del potere riduttivo attribuito alla Corte dei Conti.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo muove dal presupposto secondo cui la norma impugnata sarebbe in contrasto con quella di cui all'art. 489, secondo comma, c.p.p., a termini del quale, in caso di costituzione di parte civile, il giudice penale decide sulla liquidazione dei danni "salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice".

Tale riserva, cioè, varrebbe a radicare la competenza della Corte dei Conti in materia di liquidazione del danno erariale e l'art. 26 c.p.p., precludendo l'azione di responsabilità amministrativa in presenza del giudicato penale, legittimerebbe a posteriori la violazione di tale competenza da parte del giudice penale.

L'interpretazione dell'art. 489 c.p.p. assunta dal giudice a quo muove, però, da una concezione dell'ambito della giurisdizione riservata alla Corte dei Conti dall'art. 103, secondo comma, Cost. "nelle materie della contabilità pubblica" che va ben al di là della portata da attribuire a tale disposto costituzionale.

Al riguardo, questa Corte ha precisato più volte - da ultimo nella sentenza n. 641 del 1987 - che la giurisdizione della Corte dei Conti in dette materie è "tendenzialmente generale" e che, peraltro, la sua portata espansiva incontra il "limite funzionale" della "interpositio" del legislatore.

A chiarire l'apparente antinomia tra queste due proposizioni giova ricordare, innanzitutto, che l'ambito della materia della contabilità pubblica considerato dal Costituente è quello "tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza e dalla legislazione" (sent. cit.), cioè, in sostanza - per quanto attiene alla responsabilità patrimoniale per danni cagionati ad enti pubblici da pubblici funzionari, che qui particolarmente interessa - quello risultante dalla disciplina dettata al riguardo dal testo unico n. 1214 del 1934 sulla Corte dei Conti (cfr. sent. n. 129 del 1981). Disciplina che peraltro, all'epoca in cui la Costituzione fu emanata, si inseriva, come si è ricordato nelle sentenze nn. 102 del 1977, 189 e 241 del 1984, in un contesto normativo nel quale - in coerenza con la generale attribuzione della giurisdizione in materia di diritti soggettivi al giudice ordinario - spettava a quest'ultimo di decidere in ordine alla responsabilità amministrativa, ad es., degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Tale essendo l'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti considerato dal Costituente, ben si spiega come questa Corte, con le citate sentenze del 1977 e del 1984, abbia escluso che in forza della disposizione costituzionale in esame la responsabilità dei predetti amministratori e dipendenti potesse ritenersi attratta nell'orbita della giurisdizione della Corte dei Conti.

La necessità, a tal fine, di apposite "valutazioni e deliberazioni" rientranti nella discrezionalità del legislatore (sent. n. 102 del 1977), discende dal fatto che le questioni sul riparto della giurisdizione involgono scelte in ordine a diversi regimi della responsabilità e del giudizio, tali da "comportare effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili che dei soggetti danneggiati": sicché soltanto al potere legislativo "può spettare di valutare se e quali siano le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia de qua" (sent. n. 189 cit.).

L'esigenza di apposite previsioni legislative, d'altra parte, discende sia dal fatto che - al di là degli aspetti formali (natura pubblica dell'ente e dell'oggetto della gestione) - la materia della contabilità pubblica, di per sé suscettibile di evoluzione, "non è definibile oggettivamente" (sent. n. 641 cit.: cfr. anche la sent. n. 17 del 1965), sia dall'incidenza che sulle valutazioni del legislatore possono avere altri fattori, quali il nesso esistente tra regime dei controlli sugli enti e regime della responsabilità dei funzionari ovvero la configurazione positiva degli organi chiamati a valutare quest'ultima (cfr., per la Corte dei Conti, la sent. n. 230 del 1987).

Avuto riguardo a tutto ciò, ben si comprende che la "tendenziale generalità" della giurisdizione della Corte dei Conti, al di là dei casi già in essa espressamente o istituzionalmente ricompresi, necessita normalmente di apposite previsioni legislative e non può sortire un effetto invalidante di norme che - come nella specie - facciano ricadere la materia nell'ambito della generale giurisdizione del giudice ordinario; e che, inoltre, la sua potenzialità espansiva può ritenersi operante ex se, nelle ipotesi di carenza di disciplina, solo se sussista il requisito dell'"identità oggettiva di materia" - da intendersi alla stregua di quanto già detto - e non siano di ostacolo "i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali" (sent. n. 129 del 1981), la cui compiuta attuazione può richiedere o suggerire una disciplina diversa.

3. - Alla stregua delle suesposte puntualizzazioni, risulta evidente che la disposizione di cui all'art. 489, secondo comma, c.p.p. non può essere intesa nel senso presupposto dal giudice a quo e che non sussiste perciò l'"insanabile contrasto" con la norma impugnata che questi assume.

Come ricorda l'Avvocatura dello Stato, la dottrina ritiene che l'inciso "salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice" si riferisca - come risulta del resto dalla formulazione letterale a casi di attribuzione espressa ad un giudice diverso da quello penale dell'esclusiva potestà di provvedere in ordine alla liquidazione dei danni (es., artt. 373 c.p.m.p., 1246 cod. nav.); ciò che non può certo dirsi per la generica previsione di cui all'art. 52 del T.U. n. 1214 del 1934 delle leggi sulla Corte dei Conti, che non contiene alcuna espressa disposizione in materia di danno derivante da reato né alcuna esplicita deroga alla generale competenza spettante in materia al giudice penale in caso di costituzione di parte civile.

La riprova di ciò è data dalla palese irrazionalità che conseguirebbe all'accoglimento della tesi in questione. Il giudice a quo, infatti, non contesta che spetti all'Amministrazione, così come a qualsiasi altro soggetto, la potestà - correlata all'esclusiva titolarità del relativo interesse - di esercitare l'azione civile nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile. L'ipotizzare che in tal caso l'Amministrazione debba limitarsi a richiedere, ed il giudice penale a pronunciare, solo una condanna generica ai danni non solo sarebbe in contraddizione con il generale obbligo di tale giudice di provvedere alla liquidazione (e, ove ciò non sia possibile, di concedere se del caso una provvisoria), ma priverebbe l'Amministrazione di fondamentali facoltà processuali spettanti alla parte civile - come il proporre mezzi di prova per accertare l'entità dei danni (art. 104 c.p.p.) - ed il giudice del potere di acquisire elementi rilevanti ai fini della determinazione della pena (art. 133, primo comma, n. 2 c.p.). Ove si consideri, poi, che il giudizio di responsabilità amministrativa, vertendo sul medesimo fatto o comportamento oggetto del giudizio penale, deve essere necessariamente sospeso in pendenza di questo (art. 3 c.p.p.) e che il giudicato penale di condanna vincola il giudice amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 28 c.p.p., non si scorge la ragione per la quale l'interesse pubblico al ristoro del danno derivato all'erario dal reato, interesse che l'Amministrazione è chiamata a tutelare, non debba ricevere pronta soddisfazione attraverso l'esecuzione del giudicato reso in sede penale e debba invece attendere la definizione del giudizio di responsabilità amministrativa: ciò che porrebbe l'Amministrazione medesima in una condizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella di ogni altro soggetto.

Una volta, poi, che il giudicato penale sulla liquidazione del danno si sia formato, a tenore della norma impugnata ne consegue, naturalmente, la preclusione all'azione di responsabilità amministrativa.

Al riguardo, la Sezione rimettente ha dato conto di talune interpretazioni proposte da una parte della giurisprudenza della stessa Corte dei Conti che, ove accolte, rimuoverebbero il presupposto della questione sollevata: così l'interpretazione secondo cui, alla stregua della sentenza n. 55 del 1971 di questa Corte, l'azione di responsabilità non sarebbe preclusa al Procuratore Generale della Corte dei Conti, in quanto il vincolo in ordine all'accertamento dei fatti materiali discendente dall'art. 28 c.p.p. non opererebbe nei suoi confronti in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio penale; ovvero l'interpretazione secondo cui la preclusione in esame non opererebbe, perché la sentenza penale sarebbe, per il capo attinente alla liquidazione del danno erariale, inesistente in quanto resa da giudice carente di giurisdizione in materia.

L'ipotesi di una decisione interpretativa di rigetto che si fondasse su simili assunti è però all'evidenza da escludere.

Quanto al primo, perché il limite soggettivo, posto con la citata sentenza, all'efficacia di un giudicato penale formatosi nei confronti della parte - Pubblica Amministrazione - titolare dell'interesse al risarcimento non riguarda certo il Procuratore Generale, che non solo non può considerarsi alla stregua di una parte privata, ma che non è titolare di alcun diverso interesse né può pretendere di far valere un interesse che col giudicato è già stato soddisfatto.

Il secondo assunto, poi, è palesemente inesatto, dato che l'ordinamento riserva alla Corte di Cassazione la potestà di decidere sulle questioni di giurisdizione.

4. - La disposizione impugnata va dunque sì intesa, come il giudice a quo presuppone, nel senso che il giudicato penale con cui si sia liquidato il danno erariale precluda la proposizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del condannato: ma ciò non dà fondamento ad alcuna delle censure prospettate in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 3 Cost..

La prima è, invero, meramente consequenziale a quella finora esaminata: sicché, una volta escluso che l'art. 103, secondo comma, Cost. possa comportare l'invalidazione della norma impugnata e che l'art. 489, secondo comma, c.p.p. valga a radicare la competenza della Corte dei Conti, manca il supporto normativo per affermare che tale organo sia "giudice naturale" della liquidazione del danno erariale derivante dal reato del dipendente pubblico.

Quanto alla seconda censura, deve innanzitutto osservarsi che la preclusione derivante dal giudicato risponde al principio che vieta una molteplicità di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, cioè che si dia luogo ad un bis in idem (cfr. la già citata sentenza n. 55 del 1971). Né basterebbe replicare, come talora fa la giurisprudenza contabile, che l'azione di responsabilità amministrativa è cosa diversa da quella esercitata ex art. 185 c.p., concernendo il fatto oggetto dell'accertamento compiuto in sede penale, ma riguardato come violazione degli obblighi di servizio. Ciò non toglie, invero, che il fatto, nella sua fenomenica oggettività, è il medesimo, e che pertanto esso non può né essere diversamente accertato nel giudizio amministrativo (art. 28 c.p.p.) né dar luogo ad una duplicità di pretese (e di conseguenze) risarcitorie.

Quanto poi alla tesi - svolta nel giudizio a quo dal Procuratore Generale e recepita nell'ordinanza di rimessione - secondo cui l'instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del condannato sarebbe necessaria al fine di far valere il vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti che, pur se non penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno erariale per violazioni degli obblighi di servizio connesse al

fatto-reato, v'è innanzitutto da rilevare che il presupposto da cui tale tesi muove non è affatto pacifico. Recenti decisioni della stessa Corte dei Conti ritengono, infatti, che la disposizione secondo cui essa, "valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto" (art. 52 R.D. n. 1214 del 1934) contempli un'ipotesi di responsabilità ripartita anziché solidale - da commisurare cioè al grado di colpa di ciascuno nella violazione dei doveri propri delle rispettive attribuzioni - ed imponga all'amministrazione di aggredire innanzitutto il patrimonio del condannato, in quanto principale obbligato, e di escludere i corresponsabili amministrativi, limitatamente alla parte avuta da ciascuno nella determinazione dell'evento, solo ove la relativa procedura risulti infruttuosa.

Ma anche a ritenere altrimenti, la richiamata esigenza non può certo fondare censure di violazione del principio di eguaglianza: anzi, il consentire che, in mancanza di un preesistente vincolo tra i soggetti, il peso del risarcimento possa essere trasferito dal maggior al minor colpevole rischia di non essere consono proprio con tale principio, nonché con le prescrizioni di cui all'art. 97 Cost.

Ancor meno la regola costituzionale dell'eguaglianza può dirsi violata in ragione del fatto che, procedendosi alla liquidazione del danno in sede penale, si priva il condannato della possibilità di fruire del c.d. potere riduttivo dell'addebito, di cui viceversa, ad avviso dell'ordinanza di remissione, egli potrebbe giovare in sede contabile. Proprio se ciò fosse, quella regola risulterebbe violata, in quanto ne sortirebbe che il funzionario responsabile di un reato godrebbe di una posizione ingiustificatamente più favorevole rispetto a quella comune alla generalità degli altri cittadini.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e 103, secondo comma, Cost., sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 874/83).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.